

Consulente tecnico d'ufficio - Tardività dell'istanza di ricusazione - Cass. n. 26358/2020

Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - astensione e ricusazione - Consulente tecnico d'ufficio - Tardività dell'istanza di ricusazione - Mancata liquidazione dei compensi - Impugnabilità con l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 - Ammissibilità - Fondamento.

L'istanza di ricusazione di un consulente tecnico d'ufficio può essere proposta esclusivamente entro il termine di cui all'art.192 c.p.c., ossia prima dell'affido di incarico, con conseguente impossibilità fattuale di esecuzione d'opera professionale da parte dell'ausiliario, ove l'istanza sia tempestiva. Ne deriva che, in presenza di un'istanza formulata oltre il termine prescritto, può trovare applicazione solo il potere sostitutivo del giudice, a mente dell'art. 196 c.p.c., e l'attività del consulente che sia stata già espletata legittima costui, nel caso non sia stato soddisfatto del suo compenso, ad impugnare il diniego di liquidazione con lo speciale procedimento di cui all'art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26358 del 19/11/2020 (Rv. 659685 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_192](#), [Cod_Proc_Civ_art_196](#), [Cod_Proc_Civ_art_063](#)

astensione e ricusazione

Consulente tecnico d'ufficio

corte

cassazione

26358

2020